

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2562

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACHILLI, BOGI, MASTELLA MARIO CLEMENTE

Presentata il 29 novembre 1978

Norme limitative per la propaganda dei prodotti da fumo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che segue si propone, come criterio generale, di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) confermare, aggravandone le pene per la trasgressione, l'esistente divieto di propaganda pubblicitaria diretta ed indiretta per i prodotti da fumo nazionali ed esteri qualora tale propaganda pubblicitaria abbia espliciti fini suggestivi e non assolva ad alcun altro obiettivo che non sia di incentivazione al consumo dei prodotti da fumo. Consumo che il legislatore e le autorità preposte dovrebbero al massimo scoraggiare, soprattutto fra le giovani generazioni;

b) incentivare i produttori nazionali ed esteri di prodotti da fumo a intensificare le ricerche verso la produzione di prodotti da fumo sempre meno nocivi consentendo, in quantità predeterminata e sotto il controllo per ciò che attiene ai contenuti di una apposita commissione di esperti insediata dal Ministro della sanità, la pubblicazione di messaggi pubblicitari esclusivamente informativi e soltanto

su quotidiani e periodici. Messaggi tali da consentire il mantenimento del necessario canale di comunicazione fra produttore e consumatore adulto, in modo da garantire a quest'ultimo le informazioni necessarie per potere orientare al meglio la sua libera scelta di consumo;

c) adeguare la legislazione italiana a quella esistente negli altri Paesi della CEE (ove una legislazione in materia esista), promuovendo ed appoggiando gli sforzi in atto per arrivare ad una direttiva comunitaria sull'intera materia;

d) consentire, con l'applicazione di un sovrapprezzo del 15 per cento sul costo *standard* della pubblicità informativa, la formazione presso il Ministero della sanità di un fondo continuamente alimentato, presumibilmente sufficiente per realizzare, senza ulteriore aggravio per lo Stato, le opportune e necessarie campagne di educazione sui pericoli del fumo, soprattutto verso i giovani.

Questi quattro obiettivi sono esplicitati nei diversi articoli di cui si compone la proposta di legge.

Così l'articolo 1, conferma il divieto esistente ma salvaguarda il diritto all'informazione del consumatore consentendo, in quantità limitata e controllata nei contenuti da una apposita Commissione di vigilanza, la pubblicazione a pagamento di pubblicità informativa soltanto su quotidiani e periodici. Lo stesso articolo 1 prevede anche l'applicazione da parte degli editori di un sovrapprezzo pari al 15 per cento del costo *standard* dello spazio pubblicitario utilizzato, da ristornare presso un apposito fondo al Ministero della sanità allo scopo di effettuare, sui medesimi mezzi, campagne di informazione sui pericoli del fumo da orientare soprattutto verso le giovani generazioni.

L'articolo 2 definisce la composizione ed i compiti della Commissione di vigilanza. In particolare, esso prevede che la Commissione sia composta da nove esperti e presieduta da un rappresentante del Ministero della sanità. Fra gli esperti sono indicati anche rappresentanti di organismi di difesa dei consumatori, dei Ministeri della sanità e di grazia e giustizia, insieme ad esponenti degli editori, delle organizzazioni pubblicitarie e dei produttori. La Commissione dovrà approvare o meno, entro il termine prestabilito di 45 giorni, gli annunci sottoposti alla sua attenzione sulla base del loro valore informativo.

L'articolo 3 si propone di vietare tutte quelle attività parapubblicitarie connesse all'uso di marchi o simboli che contraddistinguono prodotti da fumo per la vendita di altri prodotti, distinguendo tuttavia quelle attività che rivestono caratteristiche imprenditoriali e non effettuate prevalentemente a scopo pubblicitario. Vengono quindi indicati due criteri alternativi di distinzione, o l'investimento compless-

sivo non inferiore ai 200 milioni oppure il fatturato annuo non inferiore ai 500 milioni.

L'articolo 4 prescrive che su tutte le unità di condizionamento e sugli avvisi pubblicitari consentiti ed approvati, venga riportata a caratteri perfettamente leggibili la menzione « l'abuso del fumo è nocivo ». Il secondo comma di tale articolo affida al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore della sanità, il potere di modificare, qualora intervengano nuove esigenze, la frase di cui al primo comma.

L'articolo 5 sollecita le autorità amministrative interessate ad effettuare indagini e ricerche sui consumi di tabacco ed a promuovere iniziative intese a diffondere la conoscenza della dannosità del fumo con particolare riferimento ai giovani. Il secondo comma prevede l'adozione da parte del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, di un decreto nel quale ogni anno vengano pubblicati i valori medi, per ogni tipo di sigaretta, in nicotina, condensato ed ossido di carbonio.

L'articolo 6 punisce chiunque trasgredisce al divieto di propaganda pubblicitaria ed inoltre il produttore, l'importatore ed il venditore di unità di condizionamento mancanti delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e dell'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

L'articolo 7 individua l'autorità competente ad erogare le sanzioni.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione della precedente legge 10 aprile 1962, n. 165.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, sia in forma diretta o indiretta, è vietata.

Al fine di salvaguardare il diritto alla informazione del consumatore, non rientrano nel divieto quegli avvisi pubblicati su quotidiani (nella misura massima di 1/4 di pagina per marca di prodotto per numero di quotidiano) e periodici (nella misura massima di una pagina per marca di prodotto per numero di periodico) appositamente autorizzati dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo seguente.

Gli editori applicheranno a tali avvisi un sovrapprezzo del 15 per cento e ristoreranno tale sovrapprezzo ad un apposito fondo costituito presso il Ministero della sanità che dovrà, a sua volta, rendere conto al Parlamento, di anno in anno, dello utilizzo di tali somme per campagne di informazione direttamente rivolte ai giovani sui pericoli del fumo da svolgersi su quotidiani e periodici.

ART. 2.

È istituita presso il Ministero della sanità una Commissione di vigilanza, sulla pubblicità dei prodotti da fumo. La Commissione è composta da:

2 rappresentanti del Ministero della sanità (di cui uno con funzione di presidente);

2 rappresentanti di organismi di difesa dei consumatori membri del Bureau Europeen des Unions des Consommateurs;

2 rappresentanti dei produttori (di cui uno del Monopolio);

1 rappresentante delle organizzazioni pubblicitarie;

1 rappresentante degli editori;

1 magistrato di grado secondo nominato dal Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione dovrà dare il suo benestare agli avvisi sottoposti alla sua attenzione tenendo conto del loro valore informativo, scoraggiando la produzione di annunci di tipo suggestivo. Il produttore dovrà sottoporre alla Commissione l'annuncio che intende pubblicare almeno 45 giorni prima della pubblicazione. La Commissione potrà approvare o disapprovare l'annuncio entro i 45 giorni, motivando la propria decisione inappellabile. In mancanza di comunicazione al produttore entro i termini di 45 giorni, l'annuncio si intende approvato.

ART. 3.

Rientrano nel divieto la riproduzione, totale o parziale, del marchio o simbolo che distingue i prodotti da fumo, anche se non accompagnata da motti o diciture miranti a diffondere il consumo dei prodotti medesimi, nonché l'utilizzazione, totale o parziale, per altri prodotti, del marchio o simbolo che distingue i prodotti da fumo, qualora la commercializzazione o diffusione dei medesimi sia effettuata prevalentemente a scopo pubblicitario per il marchio del prodotto da fumo e non per contraddistinguere una effettiva produzione o commercializzazione di articoli diversi di prodotti da fumo.

Si considera effettuata non a scopo pubblicitario per il marchio del prodotto da fumo l'attività produttiva o distributiva di prodotti diversi recanti marchi identici o simili a quelli di prodotti da fumo nella quale l'investimento effettuato o il fatturato realizzato non risultino inferiori rispettivamente a lire 200 milioni complessivi e a lire 500 milioni per anno.

Non rientra nel divieto l'esposizione dei prodotti da fumo nei distributori automatici nonché nelle apposite scaffalature installate all'interno dei locali adibiti a rivendita o punti di vendita debitamente autorizzati.

Chi pone in vendita prodotti da fumo ha l'obbligo di collocare in evidenza allo interno dei locali adibiti alla vendita una scritta con il divieto di somministrazione

di tabacco ai minori di anni 16, di cui agli articoli 730, secondo comma, del codice penale e 25 del testo unico delle leggi sulla protezione e la assistenza della maternità ed infanzia approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316. Il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su tutte le unità di condizionamento dei prodotti da fumo dovrà essere riportata a cura del produttore a caratteri ben leggibili e comunque di altezza non inferiore a millimetri due la frase: « l'abuso del fumo è nocivo ».

La medesima frase, in dimensioni proporzionalmente eguali a quanto indicato nel comma precedente, sarà riportata anche negli avvisi pubblicitari di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, la frase indicata ai commi precedenti può essere modificata in relazione a nuove acquisizioni scientifiche sui danni derivanti dall'uso dei tabacchi.

ART. 5.

A cura del Ministero della sanità, d'intesa con i Ministeri interessati, sono effettuate indagini e ricerche sui consumi del tabacco per vari gruppi di età e sono promosse iniziative a diffondere la conoscenza della dannosità del fumo con particolare riferimento ai giovani.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono resi noti ogni anno i valori medi in nicotina, condensato ed ossido di carbonio per ogni tipo di sigaretta inserita nella tariffa di vendita di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. I dati più significativi sono riportati sulle unità di condizionamento.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità di effettuazione delle analisi di cui al comma precedente, e sono individuati i dati da riportare sulle unità di condizionamento nonché le relative caratteristiche grafiche.

ART. 6.

Chiunque fabbrica, introduce nello Stato, per vendere, detiene per vendere o vende unità di condizionamento prive delle prescrizioni di cui all'articolo 4 o delle indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a 30 milioni.

ART. 7.

All'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge provvede il prefetto che può procedere al sequestro dei mezzi mediante i quali è effettuata la propaganda e delle unità di condizionamento prive delle prescrizioni di cui all'articolo 4 o delle indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si provvede a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Con il provvedimento che applica la sanzione si può disporre la confisca dei prodotti sequestrati che sono pertinenti alla violazione a cui il provvedimento si riferisce.

ART. 8.

È abrogata la legge 10 aprile 1962, n. 615.